


CITTÀ DI VITTORIO VENETO



REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 24.03.2015 - Entrato in vigore il 26.04.2015



INDICE

Art. 1 – Il Consiglio di Quartiere	pag. 1
Art. 2 – Delimitazione dei Quartieri	pag. 1
Art. 3 – Numero dei componenti del Consiglio di Quartiere	pag. 1
Art. 4 – Durata del mandato	pag. 2
Art. 5 – Costituzione e rinnovo degli organi	pag. 2
Art. 6 – Indizione delle elezioni e proclamazione degli eletti	pag. 2
Art. 7 - Surrogazione	pag. 3
Art. 8 – Procedura per lo svolgimento della consultazione	pag. 3
Art. 9 – Funzioni del Consiglio di Quartiere	pag. 3
Art. 10 – Spese di Bilancio	pag. 4
Art. 11 – Organi interni	pag. 4
Art. 12 – Conferenza dei Presidenti	pag. 4
Art. 13 – Assemblea popolare	pag. 5
Art. 14 – Regolamento interno dei Consigli di Quartiere	pag. 5
Art. 15 – Rapporti con l'Amministrazione comunale	pag. 5
Art. 16 – Partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e del consiglio comunale	pag. 6

Art. 1
Il Consiglio di Quartiere

Il Comune promuove la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

Lo Statuto Comunale riconosce i Consigli di Quartiere quali organismi di partecipazione politica della comunità locale su base territoriale.

Gli adempimenti di competenza comunale previsti dal presente regolamento hanno lo scopo di favorire l'ascolto dei cittadini e la vicinanza al territorio attraverso i Consigli di Quartiere, così come previsto dall'art. 68, comma 2 dello Statuto comunale.

Eventuali inadempimenti a quanto previsto dal presente regolamento non producono effetti sull'attività amministrativa posta in essere dagli organi e uffici comunali nell'esercizio delle loro funzioni e competenze, che restano disciplinati dalle normative vigenti.

Art. 2
Delimitazione dei Quartieri

La delimitazione territoriale é definita sulla base dell'esperienza storica, tenuto conto delle esigenze della partecipazione.

I Quartieri del Comune sono:

n. 1 - Val Lapisina

n. 2 - Serravalle - S.Andrea

n. 3 - Centro

n. 4 - Costa - Meschio

n. 5 - Ceneda

n. 6 - S.Giacomo di Veglia

n. 7 - Val dei Fiori

Il Consiglio Comunale può stabilire una diversa delimitazione territoriale quando se ne manifesti l'esigenza.

Art. 3
Numero dei componenti il Consiglio di Quartiere

Il Consiglio di Quartiere è costituito da 7 (sette) componenti.

Art. 4
Durata del mandato

Il Consiglio di Quartiere assume le proprie funzioni dalla proclamazione degli eletti o dalla avvenuta comunicazione al Sindaco della surrogazione di cui ai seguenti artt. 6 e 7.

Dura in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo, che dovrà avvenire entro il termine di un anno dalla scadenza.

Art. 5
Costituzione e rinnovo degli organi

I Consigli di Quartiere sono eletti a suffragio universale, su lista unica compilata in ordine alfabetico per ogni Quartiere, con l'espressione di doppia preferenza con alternanza di genere.

La lista deve essere costituita da un numero di candidati non inferiore a 10 (dieci) e verrà redatta a cura degli Uffici Comunali.

Nel caso che non venga raggiunto il numero minimo di candidati non si darà luogo alla consultazione.

Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune per le amministrative comunali e residente nel quartiere si può candidare. La candidatura deve essere depositata presso la Segreteria Comunale, corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato con modi e tempi stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco.

Sono elettori tutti i cittadini italiani maggiorenni e residenti a Vittorio Veneto, i cittadini degli altri paesi U.E. maggiorenni residenti da almeno 3 anni nel Comune e i cittadini maggiorenni dei paesi extracomunitari residenti da almeno 5 anni nel Comune sempre con riferimento alla data delle elezioni dei Quartieri. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

La posizione di Consigliere di Quartiere é incompatibile con quelle di Consigliere Comunale e di membro della Giunta Comunale.

Art. 6
Indizione delle elezioni e proclamazione degli eletti

Il Sindaco indice le consultazioni per l'elezione dei Consigli di Quartiere e procede alla proclamazione degli eletti entro trenta giorni dalle elezioni.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena la stessa venga comunicata al Sindaco, che informa il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 7 Surrogazione

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un Consigliere, questo viene surrogato dal candidato che segue nella lista con il maggior numero di preferenze ottenute.

L'eventuale trasferimento della residenza non comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.

Il Consiglio di Quartiere rimane validamente in carica, purché il numero dei Consiglieri, compreso il Presidente, non sia inferiore a 4 (quattro).

Della avvenuta surroga dovrà essere data tempestiva comunicazione al Sindaco.

Art. 8 Procedura per lo svolgimento della consultazione

Con il provvedimento di indizione delle elezioni dei Consigli di Quartiere il Sindaco stabilisce:

- Il giorno e l'orario in cui si svolge la consultazione elettorale;
- l'ubicazione dei seggi del Quartiere, ove gli elettori si recano personalmente a votare;
- la composizione del seggio elettorale, che comunque dovrà prevedere almeno un Presidente e due scrutatori non candidati per il Consiglio di Quartiere interessato, che svolgeranno le proprie funzioni gratuitamente;
- le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature;
- le forme di pubblicizzazione della consultazione, garantendo la massima diffusione presso la cittadinanza;
- le modalità di svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede.

Su eventuali contestazioni o reclami avverso la consultazione si pronuncia in via definitiva, sentiti i competenti uffici comunali, il Sindaco prima della proclamazione degli eletti di cui all' art. 6.

Al Sindaco é demandata l'adozione di ogni altro provvedimento necessario per gli adempimenti preparatori e per lo svolgimento della consultazione al fine di garantirne:

- segretezza del voto
- correttezza delle operazioni di scrutinio.

Per la validità dell'elezione di ciascun Consiglio di Quartiere non è necessario il superamento di alcun quorum.

Art. 9 Funzioni del Consiglio di Quartiere

Il Consiglio di Quartiere ha la funzione di partecipazione attiva alle scelte dell'Amministrazione comunale.

Viene coinvolto mediante informazione, ascolto e confronto sui principali atti di programmazione dell'Ente attraverso incontri periodici con il Sindaco e/o l'Assessore delegato e/o con la Giunta Comunale ovvero attraverso la Conferenza dei Presidenti.

Il Consiglio di Quartiere può formulare proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti il Quartiere e in ordine al funzionamento e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine esistenti nel Consiglio di Quartiere, nonché per l'attuazione di esperienze di gestione nell'ambito dei servizi sociali e collettivi nel Quartiere.

Art. 10 Spese di Bilancio

La costituzione dei Consigli di Quartiere, le modalità di elezione degli organi interni e la partecipazione dei delegati all'attività del Consiglio e delle Commissioni non comportano aggravio diretto di spesa per il bilancio del Comune.

E' consentito il supporto degli uffici comunali per l'avviamento dell'attività dei Consigli di Quartiere e per gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 11 Organi interni

Sono organi interni del Consiglio di Quartiere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti tra i componenti del Consiglio di Quartiere con votazione separata e a scrutinio segreto nella prima seduta del Consiglio stesso convocata dal Sindaco.

Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Le dimissioni del Presidente o del Vicepresidente e la sfiducia agli stessi, votata dal Consiglio, non comportano la loro decadenza dalla carica di Consigliere.

Il Presidente sceglie il Segretario tra i componenti del Consiglio di Quartiere.

In caso di inerzia del Presidente il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio di Quartiere.

Art. 12 Conferenza dei Presidenti

I Presidenti dei Consigli di Quartiere costituiscono la Conferenza dei Presidenti.

Art. 13
Assemblea popolare

L'assemblea popolare di quartiere ha lo scopo di informare sull'attività degli organismi di quartiere, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte a livello quartierale e comunale, nonché sull'andamento dei servizi comunali e su quanto altro interessa il Consiglio di Quartiere.

L'assemblea popolare può essere generale o per singole località dei Quartieri ed è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con le modalità stabilite nel regolamento interno del Quartiere che dovranno comunque favorire la massima partecipazione dei cittadini.

E' fatto obbligo di convocare l'assemblea popolare generale almeno una volta l'anno.

Art. 14
Regolamento interno dei Consigli di Quartiere

Il Consiglio di Quartiere approva un proprio Regolamento interno che non contrasti con lo Statuto Comunale e con il presente Regolamento per definire, nella propria autonomia e specificità, le seguenti funzioni:

- 1) definizione dei compiti del Presidente, del Vicepresidente e dell'ufficio di Presidenza;
- 2) modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio di Quartiere;
- 3) criteri e procedura per la dichiarazione di decadenza del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti del Consiglio di Quartiere;
- 4) eventuale costituzione e funzionamento di commissioni di lavoro, di studio o per l'attività preparatoria ai lavori del consiglio di Quartiere;
- 5) individuazione delle forme con cui il pubblico può partecipare al dibattito del Consiglio di Quartiere;
- 6) modalità per la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea popolare.

Art. 15
Rapporti con l'Amministrazione comunale

I Consigli di Quartiere in quanto organismi di partecipazione infracomunale, non essendo organismi autonomi, si rapportano esclusivamente con l'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco può delegare un Assessore perché coordini i rapporti con i Consigli di Quartiere.

Le istanze provenienti dai Consigli di Quartiere vanno indirizzate al Sindaco e all'Assessore delegato, il quale garantisce la risposta in un termine congruo rispetto al tipo di richiesta presentata.

L'Amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione, per quanto possibile per ogni Quartiere, un locale quale sede del Consiglio di Quartiere e comunque altri locali già in uso all'Amministrazione comunale con le modalità che saranno concordate.

Art. 16

Partecipazione alle sedute delle commissioni e del consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio di Quartiere è invitato ad assistere come uditore alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti e alle sedute del Consiglio Comunale, in questo ultimo caso i Presidenti potranno sedere in una parte appositamente riservata della sala consiliare.

I Presidenti in caso di impossibilità a partecipare potranno delegare il Vicepresidente o altro componente del Consiglio di Quartiere, informando tempestivamente il Presidente del Consiglio Comunale.

Entrato in vigore il 26.04.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Vittorino Spessotto